



**PUNTO 83 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 28/10/2014**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1987 / DGR del 28/10/2014**

**OGGETTO:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti di estrazione. Modifiche e integrazioni in adeguamento al Dm 10.8.2012, n. 161: "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e alla ls n. 98/2013 (d.lgs n. 117/2008 - Dgr n. 761 del 15.3.2010).

**COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente
Assessori	Davide Bendinelli	Presente
	Roberto Ciambetti	Presente
	Luca Coletto	Presente
	Maurizio Conte	Presente
	Marialuisa Coppola	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Marino Finozzi	Presente
	Massimo Giorgetti	Presente
	Franco Manzato	Presente
	Daniele Stival	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

**RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

MAURIZIO CONTE

**STRUTTURA PROPONENTE**

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE

**APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 – D.G.R. 15.03.2010, n. 761 - Disciplina regionale della gestione dei rifiuti di estrazione.  
Modifiche e integrazioni in adeguamento al D.M. 10 agosto 2012 n.161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” e alla Legge 9.8.2013 n.98.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento riguarda l’approvazione di disposizioni modificative e integrative della disciplina regionale in materia di rifiuti di estrazione di cui alla DGR 761/2010, in conseguenza dell’entrata in vigore del D.M. 161/2012 sulle terre e rocce da scavo e degli articoli 41 e 41 bis del D.L. n. 69/2013 convertito in legge 98/2013.

---

L’assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con DGR 15.03.2010, n. 761, sono state assunte disposizioni attuative per l’applicazione del D.lgs. 30.05.2008, n. 117 concernente i rifiuti di estrazione nell’ambito delle cave e delle miniere di minerali solidi.

L’allegato A al citato provvedimento contiene le disposizioni attuative della disciplina statale e, in particolare, detta le regole per la corretta gestione, nell’ambito dell’attività estrattiva nella Regione Veneto, dei materiali che sono utilizzabili per le opere di ricomposizione ambientale, tra cui:

- a) il materiale che costituisce lo strato superficiale del terreno di cava o di miniera, che ricopre il giacimento e che deve essere asportato e accantonato;
- b) il materiale costituito da terre e rocce provenienti dall’esterno della cava o della miniera e ottenute da lavori di scavo connessi alla realizzazione di opere diverse;
- c) i materiali, per lo più limi, derivanti dai processi di prima lavorazione, privi di sostanze pericolose per l’ambiente ai sensi della direttiva 99/45/CE.

Sul punto, la DGR 761/2010 stabilisce limiti e procedure per l’utilizzo del materiale che discendevano dall’allora vigente normativa, comprendente, oltre al D.lgs.117/2008, anche gli articoli dal 183 al 186 del D.lgs.152/2006 e le correlate DGR n.2424/2008 e n.464/2010.

Nella DGR 761/2010 si fa ampio ricorso all’art.186 del D.lgs.152/2006 “Terre e rocce da scavo” che fissa limiti e condizioni per l’uso delle terre e rocce da scavo nei rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati (incluse quindi le ricomposizioni di siti estrattivi), soprattutto per ciò che attiene alle necessarie cautele di ordine ambientale. Inoltre, nel citato provvedimento compaiono molti riferimenti alla DGR 2424/2008 con la quale la Regione aveva approvato le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo, in attuazione del citato articolo 186.

Va ricordato che l’articolo 39 comma 4 del D.lgs. n.205/2010 come modificato dalla legge 27/2012, stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’articolo 49 del D.L. n.1 del 2012, l’articolo 186 del D.lgs.152/2006 è abrogato.

Pertanto, con la pubblicazione nella G.U. del D.M. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, l’art.186 è da intendersi abrogato. Conseguentemente, sono superati i provvedimenti regionali che di tale articolo costituivano applicazione, in particolare la citata DGR 2424/2008, ma sono venuti meno anche tutti i riferimenti allo stesso articolo, contenuti in deliberazioni tuttora operanti come per l’appunto la DGR 761/2010.

Il decreto ministeriale, dotato di alcuni allegati, ha precisato:

- le tipologie di materiale che corrispondono alla definizione di “materiale da scavo”;
- i requisiti per classificare un materiale da scavo come “sottoprodotto”, in applicazione dell’art.184 bis comma 1 del D.lgs.152/2006;
- il significato e la modalità di determinazione del valore di fondo naturale del sito di utilizzo del materiale;

- le procedure, gli adempimenti, gli strumenti operativi e la documentazione, da utilizzare per la corretta gestione del materiale di scavo.

Con D.L. n.69 del 21.6.2013 convertito con legge 9.8.2013 n. 98, sono state apportate alcune modifiche alla sfera di applicazione del D.M.161/2012.

Tale decreto n. 69/2013 in particolare ha stabilito:

- all'articolo 41 comma 2, che il DM 161/2012 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;
- all'articolo 41 bis comma 1, che in deroga al D.M. 161/2012, i materiali da scavo di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) del medesimo regolamento sono classificabili come "sottoprodotti" e quindi soggetti al regime di cui all'articolo 184 bis del D.lgs.152/2006 se il produttore dimostra:

- a) che è certa la destinazione d'utilizzo;
- b) che non sono superati i valori di CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di utilizzo e che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) che in caso di destinazione a un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute;
- d) che ai fini di quanto sopra, non è necessario sottoporre i materiali ad alcun preventivo trattamento.

- all'articolo 41 bis comma 2, che il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale, precisando quantità dei materiali, sito di deposito, tempi per l'utilizzo, la destinazione ed altri elementi;

- all'articolo 41 bis comma 5, che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non soggette a VIA o ad AIA.

Sul punto, è poi intervenuta la circolare del Segretario regionale all'Ambiente n. 397711 del 23.9.2013 che ha fornito indirizzi operativi per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni di legge. In sintesi la circolare afferma che:

- il D.M.161/2012 si applica esclusivamente alle terre e rocce da scavo derivanti da interventi assoggettati a procedura di VIA o ad Autorizzazione integrata ambientale;
- in base all'articolo 41 bis comma 1 del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, le caratteristiche delle terre e rocce da scavo che le qualificano come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.lgs.152/2006, sono soggette a dichiarazione resa dal produttore/proponente, da inviare ad ARPAV;
- l'azione di controllo compete ad ARPAV la quale potrà svolgere accertamenti, compresi eventuali approfondimenti di tipo analitico anche a campione;
- ai sensi dell'articolo 41 bis comma 3 del citato D.L. 69/2013, il produttore, tramite apposita dichiarazione, deve confermare ad ARPAV e al Comune il completo utilizzo dei materiali da scavo secondo le previsioni comunicate;
- per le dichiarazioni di cui sopra, il produttore deve utilizzare i modelli 1 e 2, allegati alla circolare.

Tanto premesso, è di tutta evidenza la necessità di riformulare le disposizioni contenute nella DGR 761/2010 e riguardanti l'utilizzo dei rifiuti di estrazione nella coltivazione di cave e miniere regionali, alla luce delle modifiche legislative intervenute.

Peraltro, va evidenziato che il D.M. 161/2012, avendo sostituito le statuizioni dell'art.186 del D.lgs.152/2006, costituisce, unitamente alle disposizioni contenute negli articoli 41 e 41 bis del D.L. 69/2013, esclusivo e obbligato riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo anche nell'ambito delle attività estrattive, limitatamente ai materiali da impiegare per la ricomposizione della cava.

Si propone quindi di dar luogo alle seguenti disposizioni, in modifica e integrazione alla DGR 761/2010, da riferirsi alle attività estrattive di cava e di miniera.

### Terra superficiale

Trattasi del materiale compreso nello strato superficiale del terreno interessato dall'estrazione e che ricopre il giacimento. Tale materiale, asportato e depositato all'interno del sito estrattivo, a fine estrazione va riutilizzato per la ricomposizione a condizione che si tratti di "terra non inquinata" ai sensi del D.lgs.117/2008.

La terra non inquinata derivante dallo strato superficiale del terreno non appartiene alla categoria delle "terre e rocce da scavo" di cui al D.M.161/2012 e agli articoli 41 e 41 bis della Legge 98/2013.

Ciò in ragione del fatto che la terra non inquinata appartiene alla sfera di applicazione del D.lgs.117/2008 sui rifiuti di estrazione e della correlata DGR applicativa n. 761/2010 la quale, in particolare, stabilisce che la terra superficiale non inquinata è tipologia di materiale riferita all'attività di coltivazione e ne prevede specifiche disposizioni per la classificazione, il deposito temporaneo e l'utilizzo obbligato nella ricomposizione della cava o della miniera.

Peraltro, anche l'art.185 del D.lgs.152/2006 stabilisce che, nel campo di applicazione della parte IV del decreto (che comprende anche la normativa sulle terre e rocce da scavo e sui sottoprodotti), non rientra il suolo non contaminato ove sia certo che esso sarà riutilizzato allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato.

La terra superficiale deve quindi essere sottoposta a caratterizzazione che, anche tenuto conto degli indirizzi operativi formulati da ARPAV, va condotta tramite:

- a) l'esecuzione di n.1 campione ogni 5000 mq di superficie di cava o di cantiere minerario e, in ogni caso, con un minimo di 3 campioni;
- b) l'analisi delle concentrazioni dei primi 18 elementi della tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006, oltre a idrocarburi pesanti e idrocarburi leggeri, quando vi sia ragione di ritenere possibile la presenza di tali inquinanti.

La terra superficiale è da considerarsi non inquinata quando le concentrazioni rilevate non superano i valori di colonna A della tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 ovvero quando i valori rilevati, pur superando tali limiti, possono essere considerati espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito.

Pertanto, in caso di superamento dei valori di colonna A, il proponente deve presentare alla struttura competente per le attività estrattive:

- una relazione sulle condizioni fisiche e di utilizzo dell'area, attuali e passate, evidenziando, o escludendo, la presenza di interventi antropici o di fonti di pressione ambientale;
- i risultati delle analisi su almeno 3 campioni di terreno, distribuiti all'esterno dell'area della cava o del cantiere minerario, in aggiunta a quelli costituenti la caratterizzazione del terreno superficiale del sito in estrazione;
- comparazione tra i valori rilevati e i valori di fondo contenuti nello studio ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" dell'anno 2011.

Qualora l'esito delle operazioni sopra indicate sia favorevole, il proponente produrrà alla struttura competente per le attività estrattive, una dichiarazione attestante che i "valori riscontrati sono espressione dei fattori fisico chimici naturali del sito e quindi trattasi di terra non inquinata".

Diversamente, in presenza di uno o più elementi sfavorevoli, dovranno essere condotte indagini ulteriori in contraddittorio con ARPAV.

Nel caso in cui il materiale non possa considerarsi terra non inquinata, esso costituisce un rifiuto di estrazione e soggiace alla disciplina del D.lgs.117/2008.

### Valori di fondo naturale

La determinazione dei valori di fondo naturale del contesto in cui ricade la cava o la miniera, ai sensi della vigente normativa, è finalizzata a verificare la possibilità di utilizzare, per la ricomposizione del sito, materiali provenienti dai processi di prima lavorazione di materiali di cava ovvero materiali costituiti da

terre e rocce da scavo, nel caso in cui detti materiali presentino concentrazioni superiori ai valori di colonna A della tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006.

La procedura per la determinazione dei valori di fondo del sito di cava avviene nei termini seguenti.

a) Cave e miniere soggette a procedura di VIA.

I valori di fondo naturale sono determinati in conformità alle disposizioni del D.M.161/2012 art.5 comma 4, secondo le indicazioni contenute nella nota del Segretario regionale per l'Ambiente n. 124230 del 21.3.2013 e tenuto conto della D.G.R. n. 464/2010.

Il proponente presenta un piano di accertamento/campionamento contenente le operazioni da eseguire per determinare i valori di fondo naturale del contesto in cui ricade la cava o la miniera con indicazione del numero e posizione dei prelievi di campioni, tenendo conto al riguardo delle previsioni di cui alla D.G.R.464/2010. Il piano viene trasmesso ad ARPAV per il rilascio del nulla osta all'esecuzione.

In seguito il proponente deve produrre alla struttura competente per le attività estrattive e ad ARPAV:

- una relazione sull'esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati;
- una relazione sulle condizioni fisiche e di utilizzo dell'area, attuali e passate, evidenziando, o escludendo, la presenza di interventi antropici o di fonti di pressione ambientale;
- una relazione di comparazione tra i valori rilevati e i valori di fondo contenuti nello studio ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" dell'anno 2011.

Le fasi successive avvengono d'intesa con ARPAV e si concludono con l'individuazione da parte di ARPAV dei valori di concentrazione identificati come rappresentativi del fondo naturale dell'area in cui ricade la cava o la miniera.

b) Cave e miniere non soggette a procedura di VIA.

Poiché non è applicabile il D.M.161/2012, i valori di fondo naturale sono determinati in conformità alle disposizioni contenute nella nota del Segretario regionale per l'Ambiente n. 124230 del 21.3.2013 e tenuto conto della D.G.R. n. 464/2010.

In particolare il proponente deve presentare:

- un piano di accertamento/campionamento che contiene le operazioni che si intendono eseguire per determinare i valori di fondo naturale del contesto in cui ricade la cava o la miniera con indicazione del numero e posizione dei prelievi di campioni, tenendo conto al riguardo delle previsioni di cui alla D.G.R.464/2010. Il piano va trasmesso alla struttura competente per le attività estrattive per il nulla osta all'esecuzione.

In seguito il proponente produce:

- una relazione sull'esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati;
- una relazione sulle condizioni fisiche e di utilizzo dell'area, attuali e passate, evidenziando, o escludendo, la presenza di interventi antropici o di fonti di pressione ambientale;
- una relazione di comparazione tra i valori rilevati e i valori di fondo contenuti nello studio ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" dell'anno 2011;
- l'individuazione dei valori di concentrazione identificati come rappresentativi del fondo naturale dell'area in cui ricade il sito estrattivo.

L'intera documentazione viene trasmessa per la validazione ad ARPAV, la quale, se del caso, potrà richiedere ulteriori accertamenti.

Terre e rocce da scavo di provenienza esterna al sito estrattivo

Trattasi dei materiali di scavo contenuti nell'elenco di cui all'art.1 comma 1 lettera b) del D.M.161/2012.

L'utilizzo di terre e rocce da scavo per le opere di ricomposizione del sito estrattivo è possibile a condizione che:

- i materiali siano classificati come sottoprodotti ai sensi dell'art.184 bis del D.lgs.152/2006, in quanto conformi ai requisiti di cui all'art.4 del D.M. 161/2012 e sottoposti alle procedure contenute nel decreto medesimo, nel caso in cui l'opera da cui derivano sia sottoposta a procedura di VIA;
- i materiali siano classificati come sottoprodotti ai sensi dell'art.184 bis del D.lgs.152/2006, in quanto conformi ai requisiti e alle procedure di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 41 bis del D.L. n.69/2013 convertito in legge n.98/2013 nonché alle disposizioni contenute nella circolare del Segretario regionale all'Ambiente n. 397711 del 23.9.2013, nel caso in cui l'opera da cui derivano non sia sottoposta a procedura di VIA;
- in ogni caso, i materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 ovvero, in caso di superamento di tali limiti, le concentrazioni siano inferiori ai valori di fondo naturale espressi dal contesto locale in cui si trova la cava di destinazione.

Ai fini del provvedimento di approvazione del piano di utilizzo di cui all'art.5 del D.M.161/2012, non è dovuto alcun parere da parte della Regione per quanto attiene la compatibilità del materiale di scavo con la disciplina del sito estrattivo di eventuale destinazione del materiale stesso, valendo al riguardo quanto contenuto nell'autorizzazione mineraria.

Nelle terre e rocce da scavo da utilizzare per la ricomposizione ambientale del sito estrattivo non è ammessa la presenza delle sostanze pericolose indicate all'articolo 1 comma 1 lettera b) del D.M.161/2012.

#### Limi e altri materiali derivanti dalla prima lavorazione

Trattasi dei materiali, per lo più limi, che residuano dai processi di prima lavorazione che avvengono negli impianti presenti nel sito estrattivo e, come tali, non appartengono alla categoria delle terre e rocce da scavo.

Ove riutilizzati in cava o miniera per la ricomposizione, essi sono classificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art.184 bis del D.lgs.152/2006; a condizione che l'analisi delle concentrazioni dei primi 18 elementi della tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 faccia emergere valori inferiori ai limiti contenuti nella colonna A della medesima tabella ovvero, in caso di superamento, inferiori ai valori di fondo naturale espressi dal contesto locale in cui si trova il sito estrattivo di destinazione.

L'utilizzo dei limi per la ricomposizione è altresì subordinato all'accertamento che in essi non vi sia presenza di sostanze pericolose (in particolare acrilamide) derivanti dall'uso di flocculanti o additivi per l'accelerazione del processo di sedimentazione.

#### Acrilamide

In qualunque materiale utilizzato per le opere di ricomposizione del sito estrattivo e, in particolare, nei limi derivanti dalla prima lavorazione del materiale estratto, non è ammessa la presenza di una quantità significativa della sostanza *acrilamide*, contenuta nei prodotti acceleranti della sedimentazione dei limi.

L'assenza di una quantità significativa di acrilamide è comprovata mediante l'esecuzione di un test di cessione e la determinazione analitica della quantità di sostanza presente nell'eluato.

Il test di cessione deve essere eseguito secondo il metodo UNI EN 12457-2 "Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi - Parte 2: Prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 litri/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni)".

La determinazione dell'acrilamide nell'eluato deve avvenire con metodo idoneo a garantire un limite di quantificazione almeno pari a 0,03 µg/L (microgrammi per litro). Al riguardo, si citano ad esempio, il metodo in cromatografia liquida abbinata alla spettrometria di massa LC/MS ISS.CBA.001.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/31 o il metodo in gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa GC/MS metodo EPA 8032-1996.

Il contenuto di acrilamide è considerato conforme quando la concentrazione nell'eluato è inferiore o, al più uguale, a 0,1 µg/L (microgrammi per litro).

In caso di superamento del valore limite sopra indicato, il materiale non può essere riutilizzato in cava o in miniera per la ricomposizione e costituisce rifiuto di estrazione da gestire in conformità alla normativa

vigente; parimenti, l'acqua reflua derivante dai processi di sedimentazione, viene assoggettata alla disciplina degli scarichi industriali.

Le prove e determinazioni sopra specificate devono essere eseguite prima dell'utilizzo dei limi nella ricomposizione del sito, in ragione di una verifica ogni 10.000 metri cubi di materiale.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- VISTO il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 avente per oggetto "Attività di coltivazione di cave e di miniere di minerali solidi su terraferma. Applicazione del D.lgs. 30.05.2008 n. 117 sulla gestione dei rifiuti di estrazione. Disposizioni attuative";
- VISTE le DDGR n. 464/2010 e n. 1599/2011
- VISTO il D.M.161/2012
- VISTO il D.L. n.69 del 21.6.2013 convertito con legge 9.8.2013 n. 98
- VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

#### DELIBERA

1. di approvare, a modifica e integrazione della DGR 761/2010, le disposizioni di cui in premessa da applicare alle cave e miniere di competenza regionale;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione Geologia e georisorse all'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia

